

A tutti i soci
Via e-mail

Documento approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione a seguito del dibattito su "Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN) e criteri di valutazione della ricerca", tenutosi a Roma il 23 febbraio 2013, in occasione del IV Convegno nazionale dell'Associazione

Il criterio della revisione dei pari (*peer review*) è l'unico, allo stato, che possa consentire la valutazione analitica, nel merito, dei prodotti della ricerca scientifica in campo giuridico e la formulazione, pertanto, di quel giudizio analitico di merito sulla produzione scientifica dei singoli candidati, che le norme vigenti richiedono alle Commissioni, quale presupposto necessario della decisione circa il conferimento dell'ASN.

Emerge dunque chiara dal sistema vigente l'indicazione nel senso che detto criterio, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda la valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento dei docenti universitari previa attribuzione ai singoli dell'ASN, non può essere abbandonato, né surrogato con altri. La scelta compiuta dal d.m. n. 76/2012 (contenente il regolamento sui criteri e i parametri per la valutazione dei candidati alle abilitazioni scientifiche nazionali) è del tutto univoca ed è da noi del tutto condivisa: i settori scientifici e concorsuali compresi nell'area 12 (Scienze giuridiche) sono infatti inclusi nel novero dei settori "non bibliometrici". Coerente con questa scelta è l'esigenza di lettura specifica dei singoli contributi, a prescindere dalla sede editoriale o dalla rivista in cui sono pubblicati, e di motivazione del giudizio in ordine ai singoli candidati sulla base dei contenuti dei lavori oggetto di "revisione dei pari".

La controindicazione di detto criterio è costituita dal fatto che, sulla base di esso, la valutazione richiede una quantità di tempo maggiore rispetto al tempo che occorre nel caso di utilizzo di indicatori quantitativi: con riferimento a questi ultimi, esistono addirittura specifici *software* che consentono di eseguire il calcolo dei punteggi attribuibili ai singoli prodotti o ai singoli autori in maniera automatica, dunque molto veloce.

Orizzonti del Diritto Commerciale

Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale

www.orizzontideldirittocommerciale.it

Tale controindicazione può essere particolarmente grave e pesante nel caso, verificatosi in occasione della prima tornata di ASN e con riferimento ad alcuni settori concorsuali, di un numero di domande del tutto abnorme, che si colloca nell'ordine di grandezza di diverse centinaia.

Tuttavia, la comunità scientifica che si riconosce nell'Associazione *Orizzonti del diritto commerciale* ritiene che, nonostante tale grave controindicazione, il criterio della revisione dei pari debba essere salvaguardato a tutti i costi, perché appare allo stato come l'unico idoneo a garantire una valutazione seria e rigorosa dei contenuti e dunque del merito scientifico dei singoli lavori e dei singoli candidati.

D'altra parte, le Commissioni di ASN potranno, come la legge espressamente prevede e consente, avvalersi di pareri *pro veritate* di studiosi esterni della medesima disciplina, individuati e designati a maggioranza da ciascuna Commissione nelle liste degli ordinari "sorteggiabili" ai fini dell'ASN; la Commissione che ha richiesto i pareri li allegnerà poi - in ossequio al criterio della trasparenza, come prescritto dalla legge - ai verbali delle sedute. E' da auspicare pertanto che le Commissioni si astengano, se possibile, dal richiedere una o addirittura più proroghe (tale richiesta potrebbe infatti fornire argomenti alla tesi, da noi contrastata, che afferma la maggiore efficienza dei criteri bibliometrici) e cerchino piuttosto di affrontare il problema del sovraccarico di lavoro (e della conseguente difficoltà di osservare il termine di cui al noto decreto direttoriale) attraverso la richiesta all'esterno dei suddetti pareri, da allegare al verbale.

Confidiamo che la comunità scientifica saprà assicurare, nei modi predetti, il più ampio sostegno ai lavori delle Commissioni di ASN, così contribuendo al regolare andamento di una procedura quanto mai complessa e farraginoso, quale è quella purtroppo prevista dalla legge attualmente vigente, nel superiore interesse alla sua definizione nell'arco temporale previsto.

Roma, 28 febbraio 2013

Vincenzo Calandra Buonauro, Francesco Denozza, Vincenzo Di Cataldo, Guido Ferrarini, Sabino Fortunato, Carlo Ibba, Paolo Montalenti, Michele Sandulli, Giuliana Scognamiglio

SEDE:

**Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sez. di Diritto Privato
00185 Roma - Piazzale Aldo Moro, 5**

Codice fiscale: 97545890580